

RACCOLTA DELIBERE  
E MASSIME del  
Consiglio dell'Ordine di Sassari

dal 01.02.2010  
**aggiornata al 23.02.2012**  
a cura del Consigliere Segretario

in Tema di :

## FORMAZIONE PERMANENTE

### **PRENOTAZIONE ed ISCRIZIONE AI CONVEGNI organizzati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari**

- La prenotazione agli eventi formativi organizzati o coorganizzati dal Consiglio deve essere seguita dal versamento della relativa **quota di iscrizione entro e non oltre le 48 ore antecedenti la data dell'Evento** ;  
in assenza di tale pagamento, decorso il citato termine, la prenotazione si intenda venuta meno con conseguente relativa cancellazione, fatto per cui il posto già "bloccato" dalla prenotazione sarà reso disponibile a qualunque interessato;  
tutti gli interessati agli Eventi Formativi, pur privi di tempestiva prenotazione, vorranno pertanto verificare nelle 48 ore antecedenti all'evento formativo l'eventuale nuova disponibilità di posti, effettuare la relativa prenotazione e/o contestuale iscrizione. In tal caso, ove la prenotazione non sia contestuale all'iscrizione, **il versamento della quota** (determinante l'effettiva iscrizione) dovrà avvenire **comunque prima del convegno**.

(seduta 30.09.2010)

- OMISSIS viste le disfunzioni ed i ritardi segnalati dai Colleghi riguardo alla ricezione delle mail del Consiglio dell'Ordine con particolare riferimento a quelle aventi ad oggetto l'apertura delle iscrizioni ai corsi di formazione professionale organizzati dal Consiglio dell'Ordine e prevedenti l'utilizzo del sistema "riconosco";  
Al fine di evitare che per mere disfunzioni tecniche degli operatori informatici, alcuno dei Colleghi che riceva in ritardo la mail di avviso della programmazione di un convegno, possa vedersi precluso il diritto alla partecipazione a causa dell'esaurimento dei posti disponibili; considerato che è diritto, cura ed onere dell'iscritto interessato procedere all'iscrizione così come all'annullamento della propria prenotazione ai convegni,  
il Consiglio, all'unanimità

delibera

che alle prenotazioni dei convegni organizzati dal Consiglio provveda l'iscritto interessato accedendo al sito del Consiglio nella sezione riservata agli Eventi formativi suscettibili di prenotazione e **tramite il programma "riconosco"**;  
che i prossimi eventi non vengano preannunciati dall'invio di alcuna specifica comunicazione, restando a **cura ed onere degli iscritti verificare sul sito del Consiglio** la presenza di Convegni organizzati dal Consiglio stesso e l'eventuale **apertura delle iscrizioni**;

che l'apertura delle iscrizioni ai Convegni anche già presenti sul sito quali "In corso di programmazione" siano evidenziate adeguatamente "in rosso" garantendo l'accesso diretto ed immediato al programma di iscrizione.

Confermando la propria precedente delibera in data 30.09.2010, ribadisce che la prenotazione agli eventi formativi organizzati o coorganizzati dal Consiglio deve essere seguita dal versamento della relativa quota di iscrizione entro e non oltre le 48 ore antecedenti la data dell'Evento ;

che in assenza di tale pagamento, decorso il citato termine, la prenotazione si intenda venuta meno con conseguente relativa cancellazione, fatto per cui il posto già "bloccato" dalla prenotazione sia reso disponibile a qualunque interessato;

che tutti gli interessati agli Eventi Formativi, pur privi di tempestiva prenotazione, vogliano pertanto verificare nelle 48 ore antecedenti all'evento formativo l'eventuale nuova disponibilità di posti, effettuare la relativa prenotazione e/o contestuale iscrizione;

**che il versamento della quota, determinante l'effettiva iscrizione, avvenga comunque prima del convegno.**

(seduta 07.04.2011)

### VALUTAZIONE TRIENNIO FORMATIVO 2008-2010

- Visto il prospetto inerente il triennio di valutazione 2008-2010, vista la delibera del CNF il Consiglio, delibera di riconoscere ed applicare la citata delibera del CNF con riguardo a tutti i propri iscritti, cui per l'effetto viene riconosciuto l'ulteriore termine sino al 31 luglio 2011 per regolarizzare la propria posizione ai fini formativi consentendo il recupero di un massimo di 15 crediti, fermo restando in ogni caso l'assolvimento dell'obbligo formativo per il triennio 2011 – 2013.

Delibera quindi l'invio di relativa nota di richiamo a tutti i colleghi che risultano non avere svolto correttamente l'attività formativa nel periodo di valutazione in oggetto, con l'invito a fornire i necessari chiarimenti e deduzioni, riservando all'esito ogni decisione.

(seduta 03.02.2011)

### RECUPERO CREDITI FORMATIVI per TRIENNIO 2008-2010

- "Omissis, il Consiglio, vista la propria precedente decisione in data 03.02.2011 e la relativa delibera del CNF avente ad oggetto la possibilità riconosciuta agli iscritti di regolarizzare la propria posizione ai fini formativi consentendo il recupero di un massimo di 15 crediti sino al 31 luglio 2011, delibera di consentire quanto sopra a semplice domanda degli interessati, che, in sede di richiesta di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti a partire dal gennaio 2011, avranno cura di specificare se i medesimi dovranno essere previamente imputati con riguardo al precedente triennio ed ai fini del previsto recupero."

(seduta 14.04.2011)

### Art. 2 Reg. CNF - OBBLIGO FORMATIVO

- Visti gli articoli 1 e 2 del Regolamento della Formazione Permanente adottato dal CNF, l'obbligo formativo insorge per il Praticante Abilitato : dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello del rilascio del certificato di compiuta pratica; per l'avvocato : dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello dell'iscrizione all'albo avvocati;

In forza del medesimo art.2, poi, l'interessato può ottenere il riconoscimento di crediti maturati su base non obbligatoria nel periodo intercorrente rispettivamente fra la data di rilascio del certificato di compiuta pratica ed il 1° gennaio successivo e fra la data di iscrizione all'albo avvocati ed il 1° gennaio successivo;

In virtù del comma 2 dell'art.2 il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale;

Quindi, tenuto conto del software in dotazione presso il Consiglio, realizzato sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso CNF, per la registrazione ed il controllo della formazione permanente da parte degli iscritti, il quale a seguito dell'iscrizione all'Albo Avvocati determina l'insorgenza di nuovo obbligo formativo a carico dell'iscritto, anche ove già obbligato; tenuto altresì conto della necessità del Consiglio di razionalizzare le attività di verifica dell'attività formativa svolta dai propri iscritti, avvocati e praticanti abilitati al patrocinio obbligati ex art.1 Reg.CNF;

il Consiglio, ha deliberato che :

- Dall'anno successivo al rilascio del certificato di compiuta pratica insorge l'obbligo formativo ai sensi dell'art. 2 Reg. CNF, in capo al praticante abilitato al patrocinio;
- in forza del medesimo articolo, dall'anno successivo a quello di iscrizione all'albo avvocati insorge obbligo formativo in capo all'avvocato;
- in parziale deroga a quanto previsto dal Regolamento approvato dal CNF, il periodo di valutazione dell'obbligo formativo ha durata triennale con l'unica eccezione dell'obbligo formativo insorto dall'anno successivo al rilascio del certificato di compiuta pratica; in tale ipotesi il periodo di valutazione decorrerà sino alla conclusione dell'anno solare di iscrizione all'albo degli avvocati, insorgendo dall'anno successivo nuovo obbligo formativo.
- I crediti conseguiti dal praticante abilitato nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno successivo al rilascio del certificato di compiuta pratica ed il 31 dicembre dell'anno di iscrizione all'albo avvocati sono conseguiti su base obbligatoria e non facoltativa fatto per cui non possono essere considerati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo in capo al nuovo iscritto all'albo avvocati.

(seduta 20.10.2011)

## EVENTI ACCREDITABILI

- Ove il relativo programma appaia valido ai fini della formazione professionale appare accreditabile ai fini della formazione permanente anche il “**Corso per Mediatore professionista**” .

(seduta 03.02.2011, 31.03.2011, 26.05.2011, 16.06.2011)

## ACCREDITAMENTO EVENTI PER SILENZIO ASSENSO

- Ai sensi dell'art.3 Regolamento Formazione adottato dal CNF, decorsi invano 15 gg. dal deposito della domanda di accreditamento dell'evento formativo, questo, in assenza di risposta da parte del Consiglio dell'Ordine competente deve intendersi automaticamente accreditato ai fini della formazione professionale per silenzio assenso. (seduta 09.02.2012)

## Art. 3 Reg. CNF - CREDITI per PARTECIPAZIONE EVENTI FORMATIVI

- Non sono riconoscibili i crediti per la partecipazione a corsi e lezioni tenutisi **in anno differente** e non immediatamente antecedente a quello dell'insorgere dell'obbligo formativo. Nel caso di specie si è ritenuto di rigettare la domanda tesa al riconoscimento dei crediti per l'anno 2008 per aver partecipato al Corso Intensivo di Preparazione all'Esame di Avvocato tenutosi nell'anno 2006.  
(seduta 03.06.2010)
- Sono riconoscibili i crediti acquisiti su base non obbligatoria nell'anno antecedente all'insorgere dell'obbligo formativo.  
(seduta 07.04.2011)
- Al contrario, posto che l'obbligo formativo sorge dal 1° gennaio dell'anno successivo all'iscrizione all'albo o al rilascio del certificato di compiuta pratica e che, quindi, nel periodo intercorrente tra tali date ed il 1° gennaio dell'anno successivo non vi è un obbligo formativo, ai sensi del 1° comma dell'art.2 del Regolamento sono comunque riconoscibili, ai fini della formazione, i crediti acquisiti volontariamente e su base non obbligatoria nell'**anno anteriore all'insorgere dell'obbligo formativo**  
(seduta 01.07.2010)
- In ottemperanza del citato principio, sono stati riconosciuti per l'anno 2011 i crediti acquisiti volontariamente e su base non obbligatoria nell'anno 2010 ad avvocati e praticanti il cui obbligo formativo è sorto nell'anno 2011.  
(seduta 07.04.2011)
- La semplice **partecipazione al Gruppo di Lavoro**, preventivamente riconosciuto e accreditato dal Consigli dell'Ordine, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.3 comma 1 lett. b) e comma 2, darà diritto al riconoscimento di 1 credito formativo per ora con il massimo di n.24, mentre, in forza del combinato disposto di cui all'art.4 comma 1 lett. a) e comma 2 chi svolge **relazioni o lezioni nell'ambito del predetto medesimo gruppo di lavoro** avrà l'ulteriore diritto ad un massimo di 12 crediti nel triennio.  
(seduta 04.11.2010, 07.04.2011)
- La **partecipazione ad un Corso**, preventivamente riconosciuto e accreditato dal Consiglio dell'Ordine, avente valore formativo nella sua **interesse ed unitarietà**, ai sensi dell'art.3 del Regolamento della Formazione, darà diritto al conseguimento dei crediti indicati dal Consiglio dell'Ordine entro il limite massimo di n.24, solo ove la partecipazione abbia riguardato l'intero corso con esito positivo certificata da relativo attestato. Trattandosi di Corso ed Evento Formativo unitariamente inteso, non sono riconoscibili crediti per la partecipazione a singole lezioni o incontri né a singole giornate di lavoro (nel caso di specie un **Corso per Conciliatori Professionisti - Mediatori Civili**).  
(seduta 04.11.2010, 03.02.2011, 14.04.2011, 26.05.2011, 16.06.2011)
- Analogamente si è reputato con riguardo alla partecipazione al **Corso per Difensori d'Ufficio**, organizzato dal Consiglio dell'Ordine e dalla Camera Penale.  
(seduta 24.03.2011)

- Analogamente, anche ove il corso (nel caso di specie per Conciliatori professionisti) sia stato preventivamente accreditato da altro Consiglio dell'Ordine (nel caso di specie : Roma) trattandosi di evento formativo solo in quanto valutato nella sua interezza, ai sensi dell'art.4 del Regolamento, non potrà riconoscersi alcun credito ove si siano seguite solo alcune lezioni, senza tuttavia aver potuto completare il corso stesso

(seduta 16.12.2010)

- Il riconoscimento ai fini formativi della **partecipazione a corsi** seguiti presso Istituti universitari ai sensi dell'art.3 del Regolamento sulla Formazione continua con particolare riferimento al comma 3, è possibile solo ove tali corsi siano stati **preventivamente riconosciuti dal CNF o da altro C.d.O.**

(seduta 11.11.2010)

- Non sono stati reputati riconoscibili ai fini della formazione professionale permanente in quanto non inerenti la frequentazione di eventi accreditati dal Consiglio dell'Ordine e/o dal CNF i crediti per la frequenza dei moduli didattici (di **formazione universitaria**), né quelli inerenti la frequenza di **corsi di aggiornamento dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale**, né infine dei **corsi di aggiornamento riservati agli insegnanti** delle scuole medie superiori ed istituti tecnici

(seduta 11.10.11)

- Visto il Regolamento per la Formazione continua approvato dal CNF il 13 luglio 2007 e, segnatamente, l'art. 3) comma 1) lettera c) con riguardo alla riconoscibilità dei crediti formativi per aver partecipato, in qualità di GOT (nel caso di specie presso il Tribunale di Nuoro) agli incontri di formazione organizzati dalla Commissione per la Formazione decentrata della Magistratura Onoraria, il Consiglio, richiamato il proprio provvedimento adottato nella seduta del 27 marzo 2008, ha deliberato il riconoscimento dei crediti formativi agli iscritti che, nella veste di **giudici onorari (GOT)**, partecipino ai corsi di formazione organizzati dalla Magistratura.

(sedute 13.01.2011, 16.02.2012)

- Appaiono riconoscibili i crediti formativi agli avvocati che abbiano partecipato ai CORSI di FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATI DAL **CSM** ed aperti alla partecipazione di Avvocati del Libero Foro.

(seduta 07.04.2011)

#### **Art. 4 Reg. CNF - CREDITI per ATTIVITA' FORMATIVA**

- In forza di quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento Formazione Continua, adottato dal CNF il 13.07.2007, deve intendersi rapportato all'intero periodo triennale di valutazione il **tetto massimo dei crediti attribuibili** per ciascuna delle attività di cui ai capi **a)** (*relazioni o lezioni*) – max 12 crediti nel triennio-, **b)** (*pubblicazioni in materia giuridica*) – max 12 crediti nel triennio -, **c)** (*contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati con istituti universitari ed enti equiparati*)- max 24 crediti nel triennio-, **d)** (*partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato*) – max 24 crediti nel triennio -.

Deve invece intendersi referito al singolo anno il massimo attribuibile alle attività di cui al capo **e)** del medesimo articolo (*altre attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell'ambito della propria organizzazione professionale*) – max 12 crediti all'anno -.

Fermi i limiti previsti con riguardo ai crediti attribuibili per ogni singola voce di attività, sono comunque tra loro cumulabili i crediti maturati per ciascuna delle attività di cui ai citati capi : i crediti di cui al capo a) sono, pertanto, cumulabili con quelli di cui al capo b), c), d) ed e).

(sedute 29.04.2010, 17.06.2010, 04.11.2010, 23.06.2011, 11.10.2011)

- In virtù dell'art.4 lett.b) del Regolamento della Formazione Continua approvato dal CNF il 13.07.2007, integrano assolvimento degli obblighi formativi solo le **pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o rilevanza nazionale**; pertanto, in presenza di pubblicazioni non in materie giuridiche o non effettuate su riviste specializzate a diffusione o rilevanza nazionale, la richiesta di riconoscimento crediti formativi non può trovare accoglimento.

(seduta 07.10.2010, 04.11.2010, 23.06.2011)

- Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 comma 1 lett.a) e art.3 comma 1 lett. a) e b), e comma 3 del Regolamento per Formazione permanente adottato dal C.N.F. possono riconoscersi i crediti ivi previsti per **l'attività di docenza** di cui all'art.4 comma 1 lettera a) – relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell'art.3 comma 1 solo ove tale eventi formativi siano stati preventivamente accreditati dal CNF o dal Consiglio dell'Ordine territoriale.

(seduta 27.05.2010)

- Per l'attività di docenza prestata in forza di **contratto di insegnamento in materie giuridiche** stipulato con **istituto universitario/ente equiparato** (nel caso di specie London School of Economics and Political Science di Londra), appare riconoscibile un massimo di n. 24 crediti formativi. In forza di quanto previsto dall'art. 4 del regolamento adottato dal CNF, con riguardo all'intero triennio di valutazione, non potranno essere riconosciuti crediti in misura superiore a 24 per analoghe attività di cui al medesimo capo c) art.4 Regolamento Formazione Continua.

(seduta 04.11.2010)

- Per l'attività di **docenza** prestata in forza di **contratto di insegnamento** in materie giuridiche stipulato con istituto universitario/ente equiparato (nel caso di specie si trattava di corsi presso la Facoltà di Agraria dell'Università di Sassari svolti in forza di contratto di diritto privato per l'attività di docenza) appaiono riconoscibile n.2 crediti per ora sino ad un massimo di n. 24 crediti formativi. In forza di quanto previsto dall'art. 4 del regolamento adottato dal CNF, con riguardo all'intero triennio di valutazione, non potranno essere riconosciuti crediti in misura superiore a 24 per analoghe attività di cui al medesimo capo c) art.4 Regolamento Formazione Continua. Trattandosi di attività svolta nel solo anno 2008 null'altro potrà riconoscersi per analoga attività formativa eventualmente svolta negli anni 2009 e 2010, rientranti nell'ambito del medesimo triennio formativo.

(seduta 17.02.2011)

- Analogamente lo si è riconosciuto per le lezioni svolte quale **incaricato dell'insegnamento di Diritto Industriale s.s.d. Ius/04 Diritto Commerciale**, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Sassari.

(seduta 23.06.2011)

- Non appaiono riconoscibili in quanto non rientranti nelle ipotesi previste dall'art. 4 del Regolamento della Formazione Continua approvato dal CNF i crediti per lezioni svolte presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università di Sassari (Corso Laurea Magistrale) se non in presenza di contratto di insegnamento.

(seduta 11.10.2011)

- Per l'attività di **docenza** concretizzatasi nello svolgimento di **lezioni presso la Scuola di Specializzazione** per le Professioni Legali presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Sassari è riconoscibile un numero di crediti pari a 2 per ora nel limite massimo di 12 nel triennio. In forza di quanto previsto dall'art. 4 del citato regolamento, con riguardo all'intero triennio di valutazione, non potranno essere riconosciuti crediti in misura superiore a 12 per analoghe attività di cui al medesimo capo a) art.4 Regolamento Formazione Continua adottato dal CNF il 13.07.2007

(sedute 02.12.2010, 10.02.2011, 23.06.2011, 11.10.2011, 16.02.2012)

- Ove, poi, l'attività sia stata svolta nell'arco di più anni (nel caso di specie 2008, 2009 e 2010) i 12 crediti al massimo riconoscibili nell'arco del triennio di valutazione dovranno essere attribuiti a cominciare dal 1° anno in cui l'attività formativa è stata svolta (nel caso di specie 2008) e, ove le ore di insegnamento nell'arco del citato anno non siano tali da esaurire il massimo dei crediti formativi riconoscibili, i restanti crediti andranno ad essere attribuiti con riguardo ai restanti anni (nel caso di specie, avendo l'avvocato svolto un numero di ore di insegnamento decisamente superiore anche solo con riguardo al 2008, tutti i 12 crediti attribuibili sono stati riconosciuti con riguardo al solo anno 2008).

(seduta 10.02.2011)

- La semplice **partecipazione al Gruppo di Lavoro**, preventivamente riconosciuto e accreditato dal Consigli dell'Ordine, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.3 comma 1 lett. b) e comma 2, darà diritto al riconoscimento di 1 credito formativo per ora con il massimo di n.24, mentre, in forza del combinato disposto di cui all'art.4 comma 1 lett. a) e comma 2 chi svolge **relazioni o lezioni nell'ambito del predetto medesimo gruppo di lavoro** avrà l'ulteriore diritto ad un massimo di 12 crediti nel triennio.

(seduta 04.11.2010)

- Visto l'art.4 comma 1 lett. d) del Regolamento per la Formazione Continua approvato dal CNF il 13.07.2007, ai fini della Formazione Professionale si ritiene di dover riconoscere agli avvocati che abbiano prestato attività di **commissari d'esame di avvocato** il massimo dei crediti formativi previsti da regolamento ovvero nella misura di n. 24, questi potranno essere riconosciuti tutti con riguardo ad un solo anno o potranno essere suddivisi nell'arco di differenti anni a seconda del periodo di durata della sessione d'esame cui si è partecipato. Detti n.24 crediti sono comprensivi di n.6 da intendersi acquisiti nelle materie formative obbligatorie - Deontologia Professionale, Ordinamento Professionale e Previdenziale).

(sedute 16.09.2010, 07.10.2010, 29.09.2011)

## Art.5 Reg. CNF - ESONERI

- Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per la Formazione permanente adottato dal C.N.F., è riconoscibile l'**esonero parziale** dall'attività formativa nella misura ritenuta congrua con riguardo all'anno in cui l'istante ha subito un **grave infortunio**.  
(seduta 03.06.2010)
- Ai sensi del medesimo articolo è riconoscibile all'istante l'esonero totale dall'attività formativa con riguardo all'anno in cui lo stesso risulti affetto da grave **malattia** debitamente documentata.  
(seduta 17.06.2010, 03.02.2011)
- Analoga decisione è stata adottata nei confronti di avvocato affetto da malattia irreversibile determinante una invalidità del 100%, attestata dall'avvocato stesso e nota al Consiglio, seppur in sede di istanza non documentata.  
(seduta 11.10.2011)
- Ove la malattia, poi, risulti irreversibile e estremamente grave si è ritenuto di riconoscere l'esonero totale dall'attività formativa anche d'ufficio e con effetto retroattivo rispetto alla conoscenza della stessa da parte del Consiglio e relativa delibera  
(seduta 26.05.2011, 09.06.2011, 23.06.2011)
- Ai sensi del medesimo articolo, è riconoscibile l'esonero parziale dallo svolgimento dell'attività formativa per **maternità**, ritenendo applicabile in via analogica, ai fini della relativa quantificazione, la normativa vigente in tema di tutela della maternità.  
(sedute 11.02.2010, 29.04.2010, 27.05.2010, 14.10.2010, 04.11.2010, 13.01.2011, 07.04.2011, 26.05.2011, 16.02.2012)
- La stessa, poi, la si è reputata analogicamente applicabile anche in un'ipotesi di **adozione** di n.2 bimbi stranieri in considerazione del particolare ed assorbente impegno richiesto al genitore-avvocato.  
(seduta 04.11.2010)
- Analogamente si è ritenuto di poter riconoscere l'esonero parziale ai sensi dell'art.5 comma 2 anche all'avvocato, divenuto **padre di tre gemelli** e ciò in ragione degli impegni familiari determinati dall'evento.  
(seduta 13.01.2011)
- Analogamente per il caso di **padre di 2 gemelli**  
(seduta 09.06.2011)
- Analogamente lo si è riconosciuto per plurime paternità (nel caso di specie dopo la nascita di un primo figlio nel 2008 si è riconosciuto ulteriore esonero a seguito di altra paternità nel 2010)  
(seduta 23.06.2011)
- Analogamente, vista la normativa in tema di tutela della maternità e pari opportunità, si è ritenuto di riconoscere l'esonero di cui all'art.5 anche all'avvocato che sia divenuto **padre**, con particolare riferimento e riguardo ai casi di **gravidanze a rischio e parto prematuro** determinanti particolari impegni

(seduta 26.05.2011, 23.06.2011)

- L'attività di docenza prestata in forza di contratto di insegnamento in materie giuridiche stipulato con istituto universitario/ente equiparato non appare dar diritto all'esonero di cui all'art. 5 del Regolamento, applicabile solo ai **docenti universitari di prima e seconda fascia** nonché ai **ricercatori con incarico di insegnamento**.

(seduta 04.11.2010; per l'ipotesi di ricercatore con contratto a tempo indeterminato presso l'Univ. Fac Giurisprudenza : seduta 23.06.2011)

- Visto il Regolamento per la Formazione continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13 luglio 2007 e, segnatamente, l'art. 5 n. 1 in tema di esoneri che espressamente impone ai **docenti universitari** e ricercatori con incarico di insegnamento **l'obbligo di aggiornamento** in materia di **deontologia, previdenziale e di ordinamento forense** che non potrà che essere assolto nelle forme di cui agli artt. 3 e 4 del regolamento approvato dal CNF, non appare riconoscibile a docente universitario l'esonero dallo svolgimento dell'attività formativa nelle materie obbligatorie sul presupposto che la materia deontologica costituisce oggetto dei corsi di cui è titolare presso l'Università (nel caso di specie, deontologia professionale dei giornalisti in costante comparazione con gli obblighi previsti per l'attività forense nell'ambito del corso di diritto dell'informazione e diritto dei media, e gli obblighi prescritti agli avvocati dal diritto comunitario nell'ambito del corso di diritto privato europeo).

(seduta 12.05.2011;  
analogamente seduta 09.06.2011)

- Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per la Formazione permanente adottato dal C.N.F., appare riconoscibile il diritto all'esonero totale dall'attività formativa per l'avvocato che risulti **iscritto all'albo da almeno 40 anni**.

(seduta 18.11.2010)

- Visto l'art.5 comma 2 ultimo capoverso del Regolamento per la Formazione permanente, **anche in assenza di relativa istanza da parte dell'interessato**, appare riconoscibile l'esonero totale dall'obbligo formativo per gli avvocati che abbiano superato i **40 anni di iscrizione all'albo**.

(seduta 07.04.2011)

- Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per la Formazione permanente adottato dal C.N.F., sia in considerazione della malattia patita dall'istante che delle documentate e note **condizioni personali** e familiari pregiudicanti il regolare svolgimento dell'attività formativa, è riconoscibile l'esonero parziale dall'attività formativa con riguardo al periodo interessato.

(seduta 16.12.2010)

- Ai sensi del medesimo articolo si è reputato di poter riconoscere l'esonero parziale all'avvocato per il periodo in cui ha svolto l'incarico di **Assessore Comunale** : ciò in considerazioni delle gravosi impegni connessi all'incarico istituzionale che ha impedito lo svolgimento di attività di formazione professionale

(seduta 07.07.2011)

- Analogamente, ai sensi del medesimo articolo, si è reputato di poter riconoscere un esonero parziale dall'attività formativa al **Sindaco**, per il periodo di permanenza dell'incarico istituzionale: ciò in considerazione dei gravosi impegni connessi alla carica.  
(seduta 16.02.2012)
- Visto l'art. 5 Reg. CNF, **non** appaiono costituire motivo di esonero parziale i pur gravosi impegni connessi all'attività di **insegnamento** scolastico e/o il riconoscimento dei crediti per la frequenza dei corsi di aggiornamento cui gli insegnanti sono tenuti.  
(seduta 11.10.2011)